



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**La Corte d'Appello di Catania**

**Prima sezione civile**

composta dai Consiglieri:

dott. Antonella Vittoria Balsamo

Presidente rel./est.

dott. Dora Bonifacio

Consigliere

dott. Antonino Fichera

Consigliere

riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1720/2021 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo

**promosso da**

**COMUNE di SIRACUSA** (C.F.: 80001010893) rappresentato e difeso dall'avv. Franco Quattrocchi come da procura in atti;

**APPELLANTE**

**contro**

**FUTURA società cooperativa sociale onlus** (C.F. : 012709440891) rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Nigro come da procura in atti;

**APPELLATA**

All'udienza del 3/11/2023 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con sentenza n. 1428/2021 pronunciata ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e letta all'udienza del 22.7.2021, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, dichiarava la sopravvenuta cessazione della materia del contendere posto che il Comune di Siracusa nel corso del giudizio aveva provveduto all'integrale pagamento della somma ingiunta per sorte capitale con il decreto ingiuntivo n.1177/2019 emesso il 30.6.2019 dal medesimo tribunale in favore della società



cooperativa onlus Futura per i servizi di assistenza domiciliare agli ultra sessantacinquenni espletati nei Comuni di Palazzolo Acreide e Buscemi nell'ambito del distretto n.48 PAC Anziani di cui il Comune di Siracusa era capofila, che revocava.

Condannava il comune opponente a corrispondere gli interessi legali nella misura del D.L.vo n.231 del 2002 sugli importi delle singole fatture e fino al saldo oltre le spese del giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Con atto di citazione notificato il 29.11.2021, il Comune di Siracusa proponeva appello avverso la predetta statuizione che censurava con due motivi ed in riforma chiedeva dichiararsi la domanda improcedibile o in subordine che l'obbligo di pagare gli interessi sarebbe sorto solo dal momento in cui il Ministero aveva erogato all'ente territoriale le provviste economiche, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

Si costituiva la società cooperativa onlus Futura per eccepire l'inammissibilità dell'appello e comunque l'infondatezza e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite e la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c.

1) Con il 1° motivo d'appello il Comune di Siracusa assume che il giudizio di primo grado andava dichiarato improcedibile per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui era onerata la società opposta.

Il motivo è inammissibile.

1.1) Solo nel grado per la prima volta l'appellante eccepisce l'improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della procedura di conciliazione ex art.5 del d.lgs. n.28 del 2010.

A tacere di qualunque altra questione, va solo rilevato che l'eccezione di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n.28 del 2010 e successive modifiche può essere proposta dalla controparte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza del giudizio di primo grado "e ove ciò non avvenga - e va rimarcato che nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (v. Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12896).

2) Con il 2° motivo l'appellante reputa erronea la statuizione di prime cure nella parte in cui ha condannato l'ente a pagare sulla sorte capitale portata dalle fatture gli interessi fino al saldo, ai sensi del d.l.vo n.231 del 2002, assumendo che il ritardo nel pagamento non era all'ente imputabile fin tanto che non aveva conseguito la disponibilità delle somme, ovvero da quando le erano state accreditate dal Ministero.



2.1) La censura è inammissibile occorrendo considerare che nessuna contestazione in ordine alla non debenza degli interessi per il ritardo nel pagamento, riconosciuti con il decreto ingiuntivo, aveva proposto con l'opposizione l'ente che si era limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.

Né nel corso del giudizio di primo grado, una volta che il creditore aveva dichiarato di aver ricevuto la sorte capitale, ma insisteva per il pagamento degli interessi, nulla aveva sul punto contestato. Conseguenza che trattasi di nuova eccezione non rilevabile per la prima volta in appello e dunque inammissibile.

2.2) In ogni caso la censura siccome proposta è infondata potendo trovare applicazione nella specie la giurisprudenza formatasi in tema di responsabilità da ritardo dell'ente pubblico locale committente nei pagamenti del corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico ove si afferma che "non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo -finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento" (Cassazione civile sez. I, 24/08/2018, n.21180).

3) Infine va dichiarata inammissibile, essendosi formato sul punto il giudicato, la richiesta dell'appellata di liquidazione anche delle spese del giudizio monitorio assumendo che la sentenza di primo grado abbia errato sul punto non ponendole a carico del Comune opponente. Considerato che il giudice di prime cure revocando il decreto ingiuntivo opposto comprese le spese della fase monitoria ha implicitamente ritenuto che tali spese sarebbero rimaste a carico della parte opposta sarebbe stata necessaria la proposizione di appello incidentale da parte dell'appellata in assenza del quale la statuizione è passata in giudicato.

Va infatti considerato che se la sentenza impugnata viene confermata dal giudice del gravame, la statuizione sulle spese non può essere modificata d'ufficio essendo necessario che l'appellato proponga appello incidentale avverso la statuizione del giudice di primo grado sulle spese nella specie afferenti alla sola fase del monitorio (Cassazione civile sez. VI, 11/10/2018, n.25357), sicchè in assenza il giudice di appello non può provvedervi d'ufficio andando in tal modo ultra petita (Cassazione civile sez. III, 20/08/2009, n.18533).

4) La società appellata ha poi chiesto che il Comune venga condannato ai sensi dell'art.96 c.p.c. stante la responsabilità aggravata per avere intavolato trattative di bonario componimento violando



l'affidamento di controparte che non ha proposto appello incidentale oltre che per aver proposto un'opposizione ed un appello infondati.

L'assunto riguardo al primo profilo va rigettato considerato che non può essere imputata alla controparte l'omessa tempestiva costituzione in giudizio dell'appellata trattandosi di scelta liberamente da questa assunta né in questa fase rileva l'infondatezza dell'opposizione dovendo considerare che alla condanna ex art.96 c.p.c. proposta in primo grado la stessa opposta aveva rinunciato.

Avuto riguardo all'odierno grado l'appellante va condannata al pagamento, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., di una somma equitativamente determinata posto che incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi della suddetta norma nel giudizio di appello, la parte che abbia - come nel caso in esame - proposto censure alla sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. n. 34693 del 24/11/2022).

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando le tabelle di cui al d.m. 13.8.2022, tenuto conto del valore della controversia limitata agli interessi, applicando i valori minimi considerata la semplicità delle questioni ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022.

Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell'applicabilità del D.P.R.30 maggio 2002, n.115, art.13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17).

Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1720/2021 R.G., dichiara inammissibile l'appello proposto dal Comune di Siracusa con atto di citazione notificato il 29.11.2021 alla società cooperativa onlus Futura avverso la sentenza n. 1428/2021 del Tribunale di Siracusa pronunciata il 22.7.2021; condanna l'appellante al pagamento delle spese in favore della società appellata che liquida quali compensi in €3.827,00 oltre IVA, CPA e spese generali;



condanna altresì l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in favore dell'appellata che quantifica in € 1.000,00;  
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20/03/2024.

**Il Presidente estensore**

dott. Antonella Vittoria Balsamo

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE**

**EX ART. 15 D.M. 44/2011.**